

Tribunale di Grosseto, 8 febbraio 2023 n. 138 (sulla sorte del decreto ingiuntivo emesso da giudice incompetente)

Repubblica Italiana Tribunale di Grosseto

In Nome del Popolo Italiano

all'udienza del 08.02.2023 il Giudice Dott.ssa Claudia Frosini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. _____ tra le parti: Attore:
_____, con l'avv. _____

Convenuto: _____ SPA, con l'avv.

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni: come da verbale di udienza del 08.02.2023

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n _____ (rg. _____)
emesso in data 7 giugno 2021 il giudice del Tribunale di
Grosseto, su istanza di _____ S.p.A., ingiungeva alla
società _____ S.r.l., in solido con i garanti

_____ed _____, il pagamento dell'importo di euro 52.630,68.

Il credito vantato dalla società ingiungente era fondato su mutuo chirografario e cessione di credito.

Con atto ritualmente notificato _____ ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Grosseto _____, formulando opposizione avverso il già menzionato decreto ingiuntivo e chiedendone l'annullamento e/o la revoca.

Preliminarmente l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Pisa quale foro del consumatore applicabile alla fattispecie (avendo l'opponente la residenza anagrafica in quel circondario) ovvero, sempre in favore del Tribunale di Pisa, in base ai criteri di cui all'art. 18

e 20 c.p.c. Nel merito ha allegato la mancata prova del credito (per essere fondato sulla mera certificazione ex art 50 TUB) e la nullità delle fideiussioni prestate per violazione della normativa *antitrust*.

_____ S.p.A. si è costituita dichiarando preliminarmente di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Pisa. Nel merito ha insistito nella spiegata pretesa creditoria.

Celebrata la prima udienza in data 1.2.2023, con provvedimento riservato reso in pari data il giudice ha disposto che la causa, dovendo essere definita con sentenza, venisse decisa all'udienza odierna nelle forme di cui all'art 281 sexies c.p.c.

Deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che il foro generale delle persone fisiche è individuato dal legislatore con riguardo al "luogo in cui il convenuto ha la residenza o

il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello in cui il convenuto ha la dimora" (cfr. art. 18, 1° comma, c.p.c.). Secondo la precisione dell'articolo 20 c.p.c, poi "per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio".

Nel caso di specie, in applicazione dei suindicati criteri, la competenza territoriale deve ritenersi radicata presso il Tribunale di Pisa, sia in ragione del fatto che l'opponente risulta residente e domiciliato nel circondario di quel Tribunale (come si evince anche dalla relata di notificazione del decreto ingiuntivo), sia perché tale è il circondario in cui è sorta l'originaria obbligazione *inter- partes* con la banca _____, non rilevando a tale fine le successive vicende traslative del credito. Vi è poi una espressa previsione pattizia nel contratto di mutuo che radica la competenza nel Tribunale di Pisa (cfr. art 12 contratto).

Deve poi per inciso rilevarsi, ai limitati fini dell'odierna decisione allo stato degli atti sulla competenza, che all'opponente è stata espressamente riconosciuta, da parte dell'originario creditore _____, la qualifica di consumatore, che in tal senso ha espressamente qualificato _____ nella comunicazione in atti (cfr. doc. n. 2 di parte opponente).

In applicazione di tutti i suindicati criteri e delle previsioni pattizie ne consegue dunque che, essendo _____ residente e domiciliato in _____ (PI), la competenza a decidere la presente controversia spetta al Tribunale di Pisa.

Del resto, giova ribadire, in comparsa di costituzione e risposta la parte convenuta opposta ha aderito alla predetta eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Grosseto in favore del Tribunale di Pisa.

Peraltro, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione della parte convenuta opposta non comporta l'applicabilità dell'art. 38, secondo comma, c.p.c., ai sensi del quale: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

Deve a tal proposito osservarsi che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito dal quale non vi è ragione di discostarsi, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo; sempre secondo la giurisprudenza prevalente, poi, la sentenza con cui il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. sul punto: Cass. civile sez. VI, 17 ottobre 2016, n. 20952; Cass. civile sez. VI, 17 ottobre 2016, n. 20935; Cass. civile sez. I, 05 maggio 2016, n. 9022; Cass. civile sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1372; Cass. civile, sez. VI, 22 maggio 2015 n.10563; Tribunale

Torino, sez. III, 18 novembre 2013, n. 6731 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Torino, sez. III, 02 luglio 2013, n. 4451 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in Redazione Giuffrè 2011; Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civile, sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio

2007, n. 11748;

Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, 22

febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 – Giuffrè; Cass. civile, sez.

III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile,

sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass.civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).

Sempre secondo tale condivisibile orientamento, inoltre, nei suddetti casi il Giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Tribunale Salerno sez. II, 05 maggio 2016, n. 1986 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in Redazione Giuffrè 2011; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile,

sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 04 aprile 2003, n.

5310).

Pertanto, deve ritenersi che qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la parte convenuta opposta dichiarare di aderire all'indicazione del giudice ritenuto

competente da parte dell'attrice opponente, non trovi applicazione l'art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. VI, 01 aprile 2019, n. 9035, secondo cui, ai fini della regolamentazione delle spese processuali del giudizio di opposizione, a seguito della declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice sulla base di una clausola compromissoria, eccepita dall'opponente ed alla quale aveva aderito l'opposto, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale di quest'ultimo che aveva aderito all'eccezione di incompetenza).

Deve peraltro darsi atto anche di un diverso orientamento, in base al quale *"L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., che viene escluso ogni potere del giudice dell'opposizione adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa"*. Tuttavia l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione" (Cass. civile, sez. III, 20 marzo 2006, n. 6106 in Giust. civ. Mass. 2006, 3).

Peraltro, tale pronuncia non può essere condivisa, per le ragioni sopra indicate.

Per quanto concerne la forma del provvedimento, deve condividersi l'orientamento della giurisprudenza prevalente, secondo cui, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciarsi non con "ordinanza" (come indicato dalla parte convenuta opposta), bensì con "sentenza" (con la quale, come si è detto, dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest'ultimo) (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 10 giugno 2019, n. 15579).

Inoltre, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 10 giugno 2019, n. 15579; Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594)

Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dalla parte attrice opponente, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Grosseto ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Pisa.

Ed inoltre, per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev'essere revocato,

Ed infine, dev'essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Pisa, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.

Quanto alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di opposizione, a seguito della declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del

giudice eccepita dalla parte attrice opponente ed alla quale ha aderito la parte convenuta opposta, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale di quest'ultima (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 01 aprile 2019, n. 9035), non potendo infatti tale ipotesi determinare una soccombenza reciproca tale da giustificare, sotto tale profilo, la compensazione delle spese.

Si ritiene tuttavia sussistano i presupposti per una compensazione (parziale delle spese di lite nella misura del 50% tenuto conto, da un lato, dell'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata da parte opponente e, dall'altro, del contrasto giurisprudenziale sulle questioni rilevate e del suo recente rinnovarsi, anche nella giurisprudenza di merito.

Le stesse (operata la predetta compensazione), sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M n 55/2014 e succ. mod e integr., ma con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base e con esclusione della fase istruttoria, in considerazione dell'oggetto della causa, della natura della decisione e del comportamento processuale della convenuta opposta, potendosi in tal senso senz'altro valorizzare la tempestiva adesione all'eccezione di incompetenza per territorio formulata da parte opponente.

In definitiva il ricorso va accolto e la parte convenuta opposta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice opponente le spese processuali del presente giudizio di opposizione, operata la compensazione nella misura del 50%.

P.Q.M.

Il Tribunale di Grosseto, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n _____ R .G.:

dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Grosseto ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Pisa e, per l'effetto:

dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Grosseto n. _____ (rg. _____) emesso in data 7 giugno 2021, che revoca;

fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Pisa;

condanna parte convenuta opposta alle spese di lite che, già compensate nella misura del 50%, vengono liquidate in favore dell'opponente in complessivi euro _____, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, spese vive documentate, iva e cpa se dovute.

Grosseto 8.2.2023

Il Giudice

Dott.ssa

Claudia

Frosini